

Mercoledì 7 luglio 2021

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2021)0330

Modifiche del regolamento del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sulle modifiche al regolamento del Parlamento concernenti gli articoli 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 e l'allegato V e sull'inserimento di un nuovo articolo 106 bis (2021/2048(REG))

(2022/C 99/26)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0214/2021),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. decide che le modifiche entreranno in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione, fatta eccezione per
 - a) la modifica dell'articolo 213, paragrafo 1, concernente la diversità di genere, che entrerà in vigore all'apertura della prima tornata successiva alle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024;
 - b) la modifica dell'articolo 223, concernente il mandato dei membri degli uffici di presidenza delle delegazioni, che entrerà in vigore all'apertura della prima tornata successiva alle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 99

Testo in vigore

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento (UE, Euratom) **n. 966/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ («Regolamento finanziario»), sono allegate al presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) **n. 966/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **25 ottobre 2012**, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e **che** abroga il regolamento (CE, Euratom) **n. 1605/2012** (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ («regolamento finanziario»), sono allegate al presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **18 luglio 2018**, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, **che modifica i regolamenti** (UE) **n. 1296/2013**, (UE) **n. 1301/2013**, (UE) **n. 1303/2013**, (UE) **n. 1304/2013**, (UE) **n. 1309/2013**, (UE) **n. 1316/2013**, (UE) **n. 223/2014**, (UE) **n. 283/2014** e la **decisione n. 541/2014/UE** e abroga il regolamento (UE, Euratom) **n. 966/2012** (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 106 bis (nuovo)

*Testo in vigore**Emendamento***Articolo 106 bis**

Procedura per esprimere la posizione del Parlamento in merito all'istituzione o alla proroga dei fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne

1. Quando la Commissione consulta il Parlamento sulla sua intenzione di istituire o prorogare un fondo fiduciario dell'Unione destinato ad azioni di emergenza o di post-emergenza a norma dell'articolo 234, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 234, paragrafo 5, primo comma, del regolamento finanziario, la commissione competente elabora progetti di raccomandazione.

Tali progetti di raccomandazione possono includere raccomandazioni specifiche alla Commissione riguardanti i dettagli del fondo fiduciario, quali gli obiettivi che esso dovrebbe perseguire o le sue modalità di funzionamento.

L'articolo 118, paragrafi da 2 a 6, si applica mutatis mutandis.

Mercoledì 7 luglio 2021

Testo in vigore

Emendamento

2. Quando la Commissione chiede al Parlamento di approvare un progetto di decisione relativo all'istituzione o alla proroga di un fondo fiduciario destinato ad azioni tematiche a norma dell'articolo 234, paragrafo 1, quarto comma, o dell'articolo 234, paragrafo 5, primo comma, del regolamento finanziario, la commissione competente elabora una raccomandazione di approvazione o di reiezione del progetto di decisione.

L'articolo 105, paragrafi da 1 a 4, si applica *mutatis mutandis*.

3. I deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media, o la commissione competente, possono presentare al Parlamento una proposta di risoluzione nella quale si chiede alla Commissione di interrompere gli stanziamenti per un fondo fiduciario dell'Unione o di rivedere l'accordo costitutivo al fine di liquidare il fondo medesimo, a norma dell'articolo 234, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 197

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 197

soppresso

Questione pregiudiziale

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una questione pregiudiziale volta a richiedere il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

L'intenzione di presentare una siffatta questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 213 — paragrafo 1

Testo in vigore

1. Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 209, e di nuovo due anni e mezzo dopo, la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza *sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti* siano originari dello stesso Stato membro.

Emendamento

1. Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 209, e di nuovo due anni e mezzo dopo, la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; **Il presidente e il primo vicepresidente di una commissione non appartengono allo stesso genere. L'equilibrio di genere si applica inoltre agli altri membri dell'ufficio di presidenza.** Non è ammesso che **tutti i membri dell'ufficio di presidenza** siano originari dello stesso Stato membro.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 214 — paragrafo 2 — comma 4

Testo in vigore

Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni **e che** sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione della commissione.

Emendamento

Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni. **In caso di contestazione, la commissione vota a maggioranza semplice. Tali decisioni e raccomandazioni** sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione di commissione.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo in vigore

1. Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo **10**, paragrafo 1, **lettera a)**, del regolamento (UE) **n. 211/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Presidente del Parlamento, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

Emendamento

1. Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine **un avviso concernente** un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo **14**, paragrafo 1, del regolamento (UE) **2019/788** del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Presidente del Parlamento, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) **n. 211/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **16 febbraio 2011**, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L **65 dell'11.3.2011, pag. 1**).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) **2019/788** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **17 aprile 2019**, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L **130 del 17.5.2019, pag. 55**).

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 1 — lettera a

Testo in vigore

- (a) incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell'allegato V, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento;

Emendamento

- (a) incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell'allegato V, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, **paragrafo 2**, del regolamento (UE) 2019/788; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento;

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 1 — lettera b

Testo in vigore

- (b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini **pubblicate** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, **lettera a)**, del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

Emendamento

- (b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini **in relazione alle quali è stato pubblicato un avviso** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 2 — lettera a

Testo in vigore

- (a) valuta se la Commissione ha ricevuto **gli** organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, **lettera b)**, del regolamento (UE) n. 211/2011;

Emendamento

- (a) valuta se la Commissione ha ricevuto **il gruppo di** organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788;

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il presidente della commissione competente per il merito convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) **n. 211/2011**.

Emendamento

3. Il presidente della commissione competente per il merito convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo **13** del regolamento (UE) **2019/788**.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 4 — comma 2

Testo in vigore

La commissione competente per il merito invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, **paragrafo 2, secondo** comma, del regolamento (UE) **n. 211/2011**, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

Emendamento

La commissione competente per il merito invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 5, **paragrafo 3, primo** comma, del regolamento (UE) **2019/788**, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 222 — paragrafo 8

Testo in vigore

8. Il Parlamento tiene una discussione su un'iniziativa dei cittadini **pubblicata** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, **lettera a)**, del regolamento (UE) **n. 211/2011**, in una tornata successiva all'audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all'ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L'articolo 132, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

Emendamento

8. Il Parlamento tiene una discussione su un'iniziativa dei cittadini **in relazione alla quale è stato pubblicato un avviso** nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) **2019/788**, in una tornata successiva all'audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all'ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L'articolo 132, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 223 — paragrafo 3

Testo in vigore

3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per **le** commissioni **permanenti** in conformità dell'articolo 213.

Emendamento

3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per **gli uffici di presidenza delle** commissioni in conformità dell'articolo 213. **Tuttavia, i membri degli uffici di presidenza delle delegazioni sono eletti per la durata della legislatura.**

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 230 — paragrafo 1

Testo in vigore

1. Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) **n. 211/2011**, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui propri lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Emendamento

1. Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) **2019/788**, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui propri lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 230 — paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo **4** del regolamento (UE) **n. 211/2011**, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo **9** di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 226, 227, 228 e 229 si applicano mutatis mutandis.

Emendamento

2. Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo **6** del regolamento (UE) **2019/788**, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo **13** di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 226, 227, 228 e 229 si applicano mutatis mutandis.

Mercoledì 7 luglio 2021

Emendamento 17**Regolamento del Parlamento europeo****Articolo 235 — paragrafo 1 — comma 1***Testo in vigore*

1. Qualora, conformemente all'articolo **65**, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza.

Emendamento

1. Qualora, conformemente all'articolo **73**, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza.

Emendamento 18**Regolamento del Parlamento europeo****Allegato V — articolo 2 — paragrafo 1***Testo in vigore*

1. Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico entro il **30 aprile** dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal regolamento finanziario.

Emendamento

1. Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico entro il **15 maggio** dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal regolamento finanziario.